



studio 4a di architettura e urbanistica

33100 Udine, via Cjavecis, 3 tel. +39 0432 499900
e-mail: info@studio4a.it

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto:
**PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA
ZONA H2 "EX AMBITO C"**

	Progetto: VARIANTE PAC	Data: MAGGIO 2025
	Titolo della tavola: VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	Scala: n° commessa: PU/213/24

Progettista: architetto Luciano Snidar	 ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine luciano snidar albo sez. A/a - numero 467 architetto	RPR/cz	PRG/cz
Revisioni:			

Collaboratori specialisti:	Committente: PRONTOAUTO S.S. 13 Pontebbana KM 146,400 33017 Collalto di Tarcento (UD) Tel. +39 0432 784212 - Fax +39 0432 784210 www.prontoauto.it
----------------------------	--

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TAVAGNACCO
Provincia di Udine

VARIANTE PIANO ATTUATIVO COMUNALE ZONA H2 "ex AMBITOC"

VARIANTE N° 2

**VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA**

il progettista


ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di Udine
luciano snidar
albo sez. A - numero 467
architetto

maggio 2025

1. PREMESSA

Come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, così come integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 è previsto che in via preliminare l'autorità competente valuti se un determinato piano o programma abbia una ricaduta in termini di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e di conseguenza valuti l'opportunità di sottoporre tale piano a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente documento è redatto al fine di valutare se la Variante n° 1 al PAC del comune di Tavagnacco determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è entrata in vigore il 21 luglio 2001. Obiettivo principale della Direttiva Europea è quello di assicurare la tutela dell'ambiente, sottoponendo a processi di valutazione tutti quei piani e programmi che possono produrre un effetto sull'ambiente, ed in particolare *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

La direttiva prevede che gli *“Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva”*. Quanto indicato doveva essere attuato dagli stati membri entro il 21 luglio 2004.

In Italia il recepimento della direttiva 2001/42/CE viene attuato con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”). Con l'entrata in vigore del D.Lgs 16.01.2008 n°4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3.04.2006 n°152, recante norme in materia ambientale) sono stati ridefiniti i contenuti e gli ambiti di applicazione relativi alle procedure di VAS, in coerenza con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE.

La legge nazionale recepisce la Direttiva Comunitaria, indicando in che modo verificare se sussistano le condizioni per attivare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica. In particolare l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 4/2008 sottolinea che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente”*. Al successivo articolo 12 introduce la *“Verifica di assoggettabilità”* quale *“rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I” del medesimo decreto*.

Tale verifica è redatta dall'autorità proponente ed inviata all'autorità competente, che, in accordo con la prima, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare. Ottenuti i pareri dei soggetti coinvolti è possibile emettere il provvedimento che sancisce se il procedimento debba essere assoggettando o escluso dalla valutazione.

Il D.lgs 04/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni per adeguare il proprio ordinamento. Scaduto tale termine, il 13 febbraio 2009, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Nelle more dell'adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto la normativa comunitaria e statale.

La valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla l.r. 13/2009 (di seguito L.R. 16/2008 s.m.i.).

In particolare la L.R. 16/2008, con riferimento all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, definisce quali sono i soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.:

- *Autorità proponente*: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- *Autorità procedente*: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma.
- *Autorità competente*: la Giunta Comunale.

Inoltre la stessa legge regionale chiarisce i limiti di applicazione della norma (art. 6 del D.Lgs 152/06) limitatamente agli strumenti urbanistici. L'art. 4 stabilisce, infatti, che:

“... sono considerate piccole aree a livello locale:

a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007;

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorchè comportino variante agli strumenti urbanistici, nei limiti di cui alla lettera a)...”.

Pertanto, come previsto all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, valuta sulla base della presente relazione se le previsioni di piano possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base dei contenuti di cui all'Allegato I della parte II del D.Lgs. n. 152/2006.

3. RIFERIMENTO METODOLOGICO

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare assume come riferimento quanto indicato nell'Allegato I parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D.Lgs. n. 4/2008 concernente i *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 "* del medesimo decreto, di seguito riportati:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umane o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4. ANALISI DEL PIANO E VERIFICA DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI

4.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE n° 1 al P.A.C. DEL COMUNE DI TAVAGNACCO

4.1.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La Variante n° 1 riguarda sostanzialmente la modifica normativa all'interno dell'area destinata a verde alberato sul lato posteriore del lotto al fine di consentire un utilizzo parziale a parcheggio

4.1.2 In quale misura la Variante n° 1 al P.A.C. influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La Variante n° 1 al P.A.C. conferma le scelte di Piano riguardo all'utilizzo delle risorse (acqua, elettricità, metano, telecomunicazioni) e non interferisce con altri piani o programmi.

4.1.3 La pertinenza della Variante n° 1 al P.A.C. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La Variante in oggetto concorre a promuovere uno sviluppo sostenibile, confermando gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente già previste dal P.A.C. vigente.

4.1.4 Problemi ambientali pertinenti alla Variante n° 1 al P.A.C.

Vista la natura dello strumento urbanistico in oggetto, è possibile affermare che non sussistono particolari problemi ambientali pertinenti alla variante n° 1 al P.A.C, in quanto le modifiche non incidono in maniera significativa sugli obiettivi generali di piano.

4.1.5 La rilevanza della Variante n° 1 al P.A.C. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La Variante non è in contrasto con quanto disposto dalla normativa comunitaria nel settore ambientale, in quanto non introduce modifiche che alterino in alcun modo il contesto ambientale locale.

4.2 CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

4.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Le scelte progettuali non modificano le attuali caratteristiche del PAC, definendo un nuovo assetto interno.

4.2.2 Carattere cumulativo degli impatti

La modifica introdotta prevede in parte una minima modifica dell'uso del suolo fermo restando la destinazione a verde

4.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti

La Direttiva 42/2001/CE e le leggi di recepimento introdotte a livello nazionale o regionale hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la presenza di effetti transfrontalieri connessi a piani e programmi. Tuttavia, vista la natura del piano in oggetto, si può asserire che l'intervento non provocherà impatti di natura transfrontaliera.

4.2.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

La Variante non configura potenziali rischi di peggioramento per la salute umana e per l'ambiente.

4.2.5 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa:

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,**
- **dell'utilizzo intensivo del suolo.**

La Variante ha verificato l'insussistenza di qualsiasi incidenza sui Siti di interesse comunitario più prossimi al territorio comunale.

4.2.6 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Nel comune di Tavagnacco non sono presenti siti classificati tra le zone speciali di conservazione o sito di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale

Pertanto non si introducono fattori in grado di alterare il sistema ecologico e la biodiversità o fattori che possano incidere negativamente sull'habitat di SIC a ZPS né si prevedono azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possano interferire con questa aree di interesse comunitario

5. CONCLUSIONI

La Variante n°1 al P.A.C. introduce una rimodulazione della zona a verde alberato un'area all'interno del PAC stesso.

La variante non incide sulla componente strutturale, in quanto introduce delle modifiche non sostanziali, che confermando di fatto gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio, nonché di salvaguardia dell'ambiente, già previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sulla base delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento, relativamente agli impatti riconducibili all'applicazione della Variante n°1 al PAC, si conclude che le previsioni introdotte non producono effetti ambientali significativi tali da richiedere ulteriori approfondimenti con l'attivazione della procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152.

Feletto Umberto 05 maggio 2025

Il progettista

Arch. Luciano Snidar



ordine degli architetti
provincia di Treviso
Luciano Snidar
albo sez. A numero 467
architetto

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI TAVAGNACCO
Variante Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata
Zona H2 "ex Ambito C"

RELAZIONE DI INCIDENZA

All'interno del territorio del Comune di Tavagnacco non sono presenti aree tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CE (Habitat), ovvero non sono presenti siti classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS), facenti parte della rete Natura 2000.

Il sito appartenente alla rete Natura 2000 più prossimo al perimetro del Comune di Tavagnacco è il sito di importanza comunitaria SIC-IT3320023 "Magredi di Campoformido" che dista oltre 5 km. Successivamente in termini di distanza, a circa 9 km dal confine comunale, nel territorio di Fagagna è presente il sito di importanza comunitaria SIC-IT3320022 "Quadri di Fagagna"

Considerato che l'ambito interessato dal PAC non interessa siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale, e che l'area interessata si colloca, in ogni caso, a notevole distanza da siti protetti è possibile escludere riflessi diretti o indiretti sugli stessi.

Si esclude pertanto la necessità di sottoporre la variante al PAC in oggetto a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97, art.5 e s.m.i. e DGR n. 2203 del 21/09/2007.

Feletto Umberto, gennaio 2025

Il progettista


ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e consulenti della
provincia di Udine
Luciano Shidar
albo sez. A n. numero 467
architetto